

CONDIZIONI GENERALI DELLA FFS SA PER LE COMMESSE DI SERVIZI (CG-D)

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG-D) disciplinano la stipulazione, il contenuto e l'esecuzione di contratti relativi a prestazioni di servizio, in particolare nei settori della consulenza, della pianificazione, dell'assistenza e della formazione (escluse le prestazioni di servizio nel settore dell'edilizia).
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta alla FFS SA, l'Azienda accetta le presenti CG. Le parti possono concordare deroghe per iscritto nel contratto se queste sono oggettivamente giustificate.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta è elaborata sulla base della richiesta di offerta della FFS SA.
- 2.2 Nell'offerta l'azienda indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto.
- 2.3 L'offerta e le eventuali presentazioni sono a titolo gratuito, sempre che nella richiesta di offerta non sia stabilito diversamente.
- 2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta di offerta. In mancanza di un'indicazione, si applica un termine di quattro mesi dal ricevimento dell'offerta.

3 Esecuzione

- 3.1 L'Azienda informa regolarmente la FFS SA in merito all'avanzamento dei lavori e provvede a tutti i requisiti richiesti. Essa segnala immediatamente per iscritto tutte le circostanze che potrebbero mettere a rischio l'adempimento contrattuale, comportare cambiamenti in fasi successive, aumentare gli oneri esecutivi o danneggiare gli impianti esistenti. L'Azienda informa la FFS SA di tutti gli ulteriori sviluppi che per motivi di ordine tecnico o economico, possono far ritenere opportuna una modifica della portata o del tipo di prestazioni.
- 3.2 L'Azienda rispetta le prescrizioni aziendali della FFS SA, in particolare le disposizioni di sicurezza e il regolamento interno. In caso di lavori su impianti elettrici e accanto ai binari, l'Azienda rispetta tutte le istruzioni della FFS SA. Si preoccupa inoltre del rispetto di tali

prescrizioni e istruzioni da parte di terzi da essa incaricati.

- 3.3 L'Azienda provvede a sue spese agli strumenti, gli attrezzi e le apparecchiature necessari per l'adempimento dei lavori. L'Azienda può intervenire sugli impianti e le parti di ricambio della FFS SA nella misura in cui questo sia stato esplicitamente concordato.
- 3.4 L'Azienda non può avanzare alcuna pretesa per brevi interruzioni dei lavori o tempi di attesa dovuti a motivi operativi.

4 Impiego di collaboratori

- 4.1 L'Azienda impiega unicamente collaboratori scelti accuratamente e con una buona formazione, che dispongono delle autorizzazioni necessarie. Su richiesta della FFS SA sostituisce in tempo utile i collaboratori che non possiedono le conoscenze specialistiche necessarie o che in altro modo ostacolano o compromettono l'esecuzione del contratto. L'Azienda si fa carico delle relative spese.
- 4.2 L'Azienda sostituisce i collaboratori impiegati unicamente con il consenso scritto della FFS SA.

5 Coinvolgimento di terzi

- 5.1 Il coinvolgimento di terzi (ad es. collaboratori indipendenti, specialisti, ecc.) per l'adempimento del contratto richiede il previo consenso scritto della FFS SA.
- 5.2 Nei suoi contratti con terzi, l'Azienda riprende tutte le disposizioni del contratto necessarie a garantire gli interessi della FFS SA.
- 5.3 I terzi coinvolti dall'Azienda ai fini dell'adempimento del contratto costituiscono in ogni caso suo personale ausiliario ai sensi dell'art. 101 CO. Il consenso della FFS SA al coinvolgimento di terzi o la presa di conoscenza di un tale coinvolgimento lascia invariata la responsabilità dell'Azienda derivante dal presente contratto o connessa al presente contratto. L'art. 399 cpv. 2 CO è espressamente escluso.

6 Retribuzione

- 6.1 L'Azienda fornisce le prestazioni:

- a. secondo il tempo impiegato e fissando un limite massimo per la retribuzione (importo massimo dei costi); o
- b. secondo prezzi fissi.

- 6.2 La retribuzione convenuta contrattualmente indennizza tutte le prestazioni necessarie alla debita esecuzione del contratto. La retribuzione comprende in particolare i costi per il trasferimento di diritti, la documentazione e il materiale nonché tutte le spese, le prestazioni della segreteria, le prestazioni sociali e altre prestazioni assicurative in caso di infortunio, malattia, invalidità e decesso e i tributi pubblici (es. IVA).
- 6.3 L'Azienda emette fattura secondo il piano dei pagamenti. Se non è stato convenuto un piano dei pagamenti, la fattura è emessa dopo la fornitura di tutte le prestazioni. L'IVA è indicata separatamente nella fattura. Salvo accordo contrario, il pagamento è effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa correttamente.

7 Mora

- 7.1 L'Azienda cade in mora senza ulteriori formalità in caso di mancato rispetto dei termini e delle scadenze concordate che in base al contratto hanno per effetto la mora (contratti con data di scadenza); negli altri casi dopo una diffida con concessione di un congruo termine suppletorio.

8 Pena convenzionale

- 8.1 Tale pena è pari...
- in caso di mora per ogni ritardo 1 o/oo (permille), in totale però al massimo 10% del corrispettivo totale in caso di prestazione unica, il corrispettivo di 12 mesi in caso di prestazioni ricorrenti, nella misura in cui nel documento contrattuale non è stato regolato diversamente. Se scadenze che fanno scattare una pena convenzionale vengono posticipate di comune accordo, ciò vale anche per la pena convenzionale.
 - in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione del lavoro, il 10% del totale contrattuale per ogni caso, minimo CHF 3000 e massimo CHF 100 000.
 - in caso di violazione dell'integrità, per ogni violazione il 15% del corrispettivo presumibilmente concordato nel contratto interessato dalla violazione.

- 8.2 Se una delle parti viola l'obbligo di riservatezza, essa è tenuta a corrispondere all'altra parte una pena convenzionale, qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. Tale pena è pari al 10% del totale contrattuale per ogni caso, minimo CHF 3000 e massimo CHF 100 000.
- 8.3 Nel caso di un accordo quadro, la base di calcolo della pena convenzionale è il corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di errore nel corrispettivo dell'anno precedente si applica al suo posto il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.
- 8.4 Il pagamento della pena convenzionale non dispensa dagli altri obblighi contrattuali ed è dovuto anche in caso di accettazione delle prestazioni senza riserve.
- 8.5 Inoltre la FFS SA può chiedere il risarcimento dei danni subiti nella misura in cui l'Azienda non dimostri che non le sia imputabile alcuna colpa. La pena convenzionale viene computata all'eventuale risarcimento danni dovuto.
- 8.6 La FFS SA è autorizzata a compensare la pena convenzionale con il corrispettivo.

9 Diritto al pagamento diretto della FFS SA

In caso di difficoltà di pagamento da parte dell'Azienda o di gravi divergenze tra l'Azienda e terzi da essa incaricati o la FFS SA, quest'ultima dopo aver sentito le parti interessate e dietro presentazione di valida fattura, potrà effettuare il pagamento direttamente alla parte terza incaricata o depositare l'importo; entrambe le modalità hanno effetto liberatorio.

10 Responsabilità

- 10.1 L'Azienda risponde di tutti i danni, ivi compresi quelli derivanti da
- superamento dei termini,
 - difetti, in particolare anche danni conseguenti a difetti,
 - altre violazioni contrattuali,
- qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata.
- 10.2 L'Azienda risponde del comportamento dei propri ausiliari (ad es. lavoratori, sostituti, subappaltatori, fornitori e subfornitori) come del proprio agire.

- 10.3 Eventuali pene convenzionali saranno computate al risarcimento dei danni dovuto.
- 10.4 Le parti si assistono reciprocamente in caso di pretese avanzate da terzi o di rivendicazione di pretese di risarcimento danni verso terzi.
- 10.5 Qualora una parte sia tenuta a corrispondere a terzi un risarcimento danni, essa sarà tenuta completamente indenne dalla parte responsabile in base al rapporto interno tra le parti.
- 10.6 Si esclude reciprocamente il ricorso nei confronti di collaboratori della parte responsabile.

11 Prestazioni sociali

L'Azienda si occupa di tutte le necessarie iscrizioni presso le assicurazioni sociali per sé e per i propri collaboratori. Se ditta individuale, l'Azienda è tenuta a presentare alla FFS SA una conferma dell'attività professionale autonoma tramite la propria Cassa di compensazione. La FFS SA non è tenuta a prestare all'Azienda e ai suoi collaboratori alcuna prestazione sociale (AVS, AI, IPG, AD ecc.) o altre indennità, in particolare di malattia, invalidità o morte.

12 Diritti di protezione

- 12.1 L'Azienda trasferisce alla FFS SA tutti i diritti di protezione (diritti immateriali e diritti affini acquisiti o in corso di acquisizione) sui risultati del lavoro che sorgono in esecuzione del contratto, nel momento e a partire dal momento in cui sono generati. Essa rinuncia all'esercizio di diritti della personalità non trasferibili. Entrambe le parti sono autorizzate a utilizzare e a disporre delle idee, dei procedimenti e dei metodi che sorgono in esecuzione del contratto e che non sono giuridicamente protetti.
- 12.2 Tutti i diritti di protezione sui risultati del lavoro che costituiscono oggetto del contratto e che non sono sorti in esecuzione dello stesso (risultati del lavoro preesistenti) restano di proprietà dell'Azienda. Quest'ultima concede alla FFS SA un diritto di utilizzazione irrevocabile, gratuito, permanente e illimitato nello spazio, nel tempo e nel contenuto. Questo diritto comprende tutti i possibili tipi di utilizzo attuali e futuri, il diritto di accordare sublicenze, il diritto di cessione e il diritto di modifica.

- 12.3 L'Azienda garantisce che essa stessa e i terzi da essa incaricati dispongono di tutti i diritti necessari per fornire le prestazioni conformemente al contratto. Si impegna a respingere senza indugio le pretese di terzi per violazione dei diritti di protezione e ad assumere tutti i costi (compresi eventuali importi versati a titolo di risarcimento dei danni) sostenuti dalla FFS SA in relazione a tali pretese.

- 12.4 I diritti di protezione e le informazioni non giuridicamente protette (idee, procedimenti, metodi) e i supporti dati (p. es. documenti) che la FFS SA mette a disposizione dell'Azienda per l'esecuzione del contratto possono essere utilizzati dall'Azienda solo in questo contesto. Su richiesta della FFS SA l'Azienda dovrà restituire i supporti dati e confermare di avere eliminato eventuali copie di tali supporti.

13 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale

- 13.1 L'Azienda s'impegna a osservare le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, la parità salariale e le prescrizioni giuridiche vigenti presso il luogo della prestazione volte alla protezione dell'ambiente e alla conservazione delle risorse naturali, conformemente all'autodichiarazione sottoscritta in maniera giuridicamente valida allegata al contratto.

14 Integrità

- 14.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati nel codice di condotta FFS (www.ffs.ch – [Codice di condotta FFS](#)). Se tali principi e regole sono già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell'Azienda, è sufficiente attenersi a quest'ultimo.
- 14.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché non vengano offerti o accettati doni illeciti o altri vantaggi.
- 14.3 L'Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito della FFS SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi

da tali accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto.

- 14.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.
- 14.5 L'Azienda prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti ai par. 2 e 3 comporta di regola l'esclusione dalla procedura o la revoca dell'aggiudicazione nonché la disdetta anticipata del contratto per motivi gravi da parte della FFS SA.

15 Audit

- 15.1 La FFS SA è autorizzata a verificare, autonomamente o tramite un'azienda di revisione indipendente da essa determinata, il rispetto degli obblighi dell'Azienda in base alla cifra «Integrità» nonché il rispetto di altri obblighi importanti nell'ambito di un audit. In mancanza di motivi fondati, la FFS SA non può richiedere detto audit più di una volta per anno civile. La FFS SA preannuncia all'Azienda l'esecuzione dell'audit per iscritto, salvo il caso in cui secondo stima della FFS SA sussista un pericolo imminente.
- 15.2 L'Azienda può richiedere che l'audit venga eseguito da un soggetto terzo indipendente. Anche in questo caso i costi dell'audit vengono sostenuti dall'Azienda, qualora in occasione dell'audit si appuri che l'Azienda abbia violato gli obblighi descritti nella cifra «Integrità» o altri importanti obblighi contrattuali nei confronti della FFS SA.
- 15.3 Qualora l'audit non venga eseguito dalla FFS SA, nel rapporto di audit alla FFS SA si comunicherà soltanto se l'Azienda stia adempiendo ai propri obblighi contrattuali, a meno che non sussista una violazione. In tal caso, la FFS SA avrà ampio diritto d'esame delle informazioni rilevanti per la violazione.
- 15.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

16 Riservatezza

- 16.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e i dati derivanti dal contratto in questione, che non siano note né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. In caso di dubbio tutti i dati e tutte le informazioni devono essere trattati con riservatezza.

Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge.

- 16.2 L'obbligo di riservatezza vale già prima della conclusione del contratto e persiste oltre la conclusione del rapporto contrattuale.
- 16.3 L'obbligo di riservatezza vale nei confronti di parti terze. Non si considera violazione dell'obbligo di riservatezza l'inoltro di informazioni riservate all'interno del proprio Gruppo o a terzi coinvolti, come ad es. gli assicuratori. Ciò vale per l'Azienda se l'inoltro è necessario per l'adempimento del contratto.

17 Protezione dei dati

- 17.1 Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.
- 17.2 I dati personali possono essere trattati solo per la finalità del contratto e nella misura necessaria per l'adempimento e l'esecuzione dello stesso.
- 17.3 FFS SA rimane l'esclusiva titolare dei propri dati personali, forniti da FFS SA stessa o per conto di FFS SA in relazione al presente contratto.
- 17.4 Senza il consenso scritto di FFS SA, l'azienda non può comunicare i dati personali di FFS SA a terzi.
- 17.5 L'azienda s'impegna ad adottare tutte le misure e tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi (in particolare nei confronti dei collaboratori) ragionevoli dal punto di vista economico e adeguati e ad attuarli in modo continuo, al fine di tutelare i dati (personali) e di proteggerli dal trattamento non autorizzato o illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.
- 17.6 Su richiesta di FFS SA, in particolare in caso di trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera o di applicabilità del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD UE), il trattamento dei dati personali è eseguito da parte dell'azienda sulla base di un accordo supplementare sulla protezione dei dati.

18 Dichiarazione ai media (incl. social media, Referenze) e uso del logo FFS

Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferimento al contratto e l'uso del nome e/o del logo FFS richiede il previo consenso esplicito da parte della FFS SA. Le dichiarazioni

pubbliche a terzi (segnatamente Referenze) sono equiparate alle dichiarazioni ai media.

19 Revoca e disdetta

- 19.1 Il contratto può essere revocato o disdetto per scritto dalle parti in qualsiasi momento. Le prestazioni fornite fino allo scioglimento del contratto devono essere remunerate.
- 19.2 Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni per risoluzione del contratto in tempo inopportuno. È esclusa la compensazione del mancato guadagno.

20 Divieto di cessione e di costituzione in pegno

Le pretese spettanti all'Azienda non possono essere cedute né costituite in pegno senza il consenso scritto della FFS SA.

21 Nessuna rinuncia

L'attesa o il rinvio della rivendicazione di diritti ovvero il mancato esercizio o l'esercizio solo parziale dei diritti di una parte non comportano la rinuncia a questi diritti o a diritti futuri. Per essere valida, la rinuncia deve essere dichiarata per iscritto dalla parte che rinuncia.

22 Forma scritta

Conclusione, modifica e complementi al contratto e ai suoi elementi costitutivi richiedono la forma scritta e devono essere firmati da tutte le parti; la firma elettronica è equiparata alla firma autografa.

23 Diritto applicabile

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili, stipulata a Vienna l'11.4.1980, CISG) non sono applicabili.

24 Foro competente

Sono competenti esclusivamente per le controversie derivanti o connesse con il contratto i tribunali di **Berna**.